

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **3/1968** (ECLI:IT:COST:1968:3)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **31/01/1968**; Decisione del **11/03/1968**

Deposito del **14/03/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2740**

Atti decisi:

N. 3

ORDINANZA 11 MARZO 1968

Deposito in cancelleria: 14 marzo 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1966 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Beil Manfred Henrich, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiaretti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Prefetto di Roma, con provvedimento del 3 novembre 1965, ordinava l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino tedesco Manfred Enrico Beil, perché denunciato per molestia alle persone e omessa dichiarazione di soggiorno, e perché sprovvisto dei mezzi di sostentamento e senza fissa dimora; che successivamente il predetto signor Beil veniva denunciato dall'autorità di pubblica sicurezza al pretore di Roma, per contravvenzione al foglio di via obbligatorio; che nel conseguente giudizio veniva sollevata dal difensore dell'imputato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte espressa con le parole "siano sprovvisti di mezzi", e il pretore di Roma, con ordinanza 18 marzo 1966, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la rimetteva a questa Corte; che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 4 giugno 1966; che nell'udienza la difesa dello Stato ha confermato gli argomenti dedotti nel predetto atto;

Considerato che, nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. leggi di p.s., per violazione del principio di eguaglianza, l'ordinanza del pretore di Roma ha fatto riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione; che l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";

che norme relative al soggiorno dei cittadini delle parti contraenti nel territorio delle altre parti, e all'allontanamento di essi dal rispettivo territorio, sono contenute nel Trattato di amicizia fra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca 21 novembre 1957 (in particolare artt. 2 e 4), ratificato e reso esecutivo con legge 9 marzo 1961, n. 436, e nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nonché nel D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.;

che nella specie il giudizio riguarda un cittadino della Repubblica Federale Tedesca;

che l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pur richiamandosi all'art. 10 della Costituzione, non ha preso in considerazione i predetti Trattati, e non ha pertanto esaminato se nel caso concreto sia applicabile l'impugnato art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., in relazione alla legislazione speciale vigente in materia in conformità dei menzionati Trattati internazionali;

che tale esame preliminare, al fine di accertare la rilevanza della proposta questione per la decisione del giudizio, è di competenza del giudice del merito;

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONTO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.